



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

DIVISIONE XIII – Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE;

Visto in particolare l'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 17/2010 secondo cui, qualora la Commissione europea comunica che una macchina non conforme è stata immessa sul mercato provvista della marcatura CE, il Ministero dello sviluppo economico ordina il ritiro dal mercato o il divieto di immissione sul mercato della macchina non conforme;

Vista la Decisione C(2015) 4428 definitivo - del 02 luglio 2015, con cui la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/42/CE, ha dichiarato giustificata la misura adottata dalle autorità svedesi che hanno vietato l'immissione sul mercato di una macchina per la preparazione di legna da ardere Hammars vedklipp 5,5 hk e Hammars vedklipp 7,5 hk, fabbricate da Hammars Verkstad AB, Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo – Svezia, in quanto la macchina non è fornita di ripari o dispositivi di protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili;

Considerato che l'articolo 2 della suddetta Decisione individua gli Stati membri quali diretti destinatari dell'atto;

Tenuto conto che nella predetta Decisione si dà atto che, a seguito della richiesta di informazioni della Commissione, il fabbricante ha fornito



delle osservazioni ritenute non sufficientemente comprovanti l'abbassamento del rischio insito nella macchina, e che ad una successiva richiesta da parte della Commissione di fornire documenti giustificativi comprovanti la classificazione del rischio nell'ambito della valutazione di conformità svolta, il fabbricante non ha fatto pervenire alcuna risposta, dimostrano che la macchina per la preparazione di legna da ardere in questione non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE;

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della suddetta direttiva, se, come nel caso in esame, la Commissione stessa ritiene il provvedimento giustificato, ne informa anche gli altri Stati membri affinché questi possano prendere i provvedimenti del caso nei confronti della macchina in questione;

Considerato che il provvedimento di divieto svedese e, conseguentemente, la decisione della Commissione che lo ritiene giustificato sono motivati dalla circostanza che il suddetto prodotto è risultato non conforme alle seguenti prescrizioni essenziali in tema di salute e di sicurezza riportate nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE:

“1.1.2 – Principi d'integrazione della sicurezza;

1.3.7 – Rischi dovuti ad elementi mobili;

Considerato che tali non conformità comportano un grave rischio di lesioni per l'utente, per cui è necessario richiamare l'attenzione del mercato affinché il predetto divieto trovi piena applicazione anche nel territorio nazionale e, gli importatori, i distributori e gli utilizzatori assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato;

DECRETA:

Art. 1

1. E' vietata l'immissione sul mercato e la messa in servizio e ne è disposto il ritiro, ove già immesso sul mercato, della macchina per la preparazione di legna da ardere Hammars vedklipp 5,5 hk e Hammars vedklipp 7,5 hk, fabbricate da Hammars Verkstad AB, Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo – Svezia.
2. Ai fini dei controlli, di eventuali ulteriori provvedimenti specifici, degli oneri relativi al ritiro dal mercato o all'eventuale conformazione e delle sanzioni relativamente alle violazioni del divieto di cui al comma 1, si applicano per quanto compatibili le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e, in particolare, l'articolo 6 e l'articolo 15, comma 1.



3. Del presente provvedimento di divieto è data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del coordinamento con questo Ministero nello svolgimento delle relative funzioni congiunte di autorità di sorveglianza del mercato, nonché all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini dell'esecuzione dei controlli relativi alla conformità delle merci dichiarate per l'importazione e delle conseguenti informazioni in merito da fornire alle predette autorità di sorveglianza per lo svolgimento delle azioni di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 luglio 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio